



*Direzione Processo Legislativo
Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale*

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

6 - 7 MAGGIO 2012

Vademecum



DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO

Direttore: *Silvia Bertini*

**SETTORE STUDI, DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO GIURIDICO LEGALE
- OSSERVATORIO ELETTORALE**

Dirigente: *Aurelia Jannelli*

Redazione a cura di:

Patrizia Francinetta, Gian Piero Valenti

Duplicazione del Centro Stampa del Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757375 – 5757703 - 5757497

orario, dal lunedì al giovedì: 9,00-13,00; 14,00-16,00

venerdì: 9,00-13,00.

<http://www.cr.piemonte.it/osservatorio/index.htm>
osservatorio.elettorale@cr.piemonte.it



**ELEZIONI AMMINISTRATIVE
6 - 7 MAGGIO 2012**

VADEMECUM

APRILE 2012

OSSERVATORIO ELETTORALE

Indice

Elezioni amministrative 6 - 7 maggio 2012

1. I comuni al voto	pag. 5
2. Vademecum per l'elettore	pag. 9
2.1. Quando si vota	pag. 9
2.2. Per cosa si vota	pag. 9
2.3. Chi ha diritto al voto	pag. 9
2.4. Documenti necessari per votare	pag. 10
2.5. Colore delle schede di votazione	pag. 11
3. Calendario delle scadenze elettorali	pag. 12
4. Composizione degli organi di governo dei comuni alla luce delle ultime modifiche normative	pag. 19
5. Il sistema elettorale	pag. 24
5.1. Elezione del sindaco e del consiglio comunale	pag. 24
5.1.1. Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti	pag. 24
5.1.2. Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti	pag. 26
5.2. La presentazione delle liste	pag. 30
5.2.1. I documenti necessari per le elezioni comunali	pag. 30
5.2.2. Bilancio preventivo e pubblicità delle spese elettorali	pag. 37
5.2.3. Dove presentare tutta la documentazione	pag. 37
6. Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità	pag. 38
6.1. Incandidabilità - Cause ostative alla candidatura	pag. 38
6.2. Ineleggibilità	pag. 40
6.3. Incompatibilità	pag. 44
7. Disciplina della campagna elettorale	pag. 56

1. I COMUNI AL VOTO

Elezioni amministrative 6 - 7 maggio 2012

Provincia di ALESSANDRIA

COMUNI

- 1 ACQUI TERME
- 2 ALESSANDRIA
- 3 ALICE BEL COLLE
- 4 CAREZZANO
- 5 CARROSIO
- 6 CASTELLETTO MONFERRATO
- 7 MORANO SUL PO
- 8 POMARO MONFERRATO
- 9 ROSIGNANO MONFERRATO
- 10 SERRAVALLE SCRIVIA

Provincia di ASTI

COMUNI

- 1 ASTI
- 2 CAPRIGLIO
- 3 CASTAGNOLE MONFERRATO
- 4 CERRETO D'ASTI
- 5 MOMBERCCELLI* (Elez. Prec. 6-7 giugno 2009)
- 6 MONTEGROSSO D'ASTI
- 7 TONCO
- 8 VESIME
- 9 VILLANOVA D'ASTI
- 10 VALFENERA

SINDACO USCENTE

		N/R**	AREA POLITICA
Rapetti Danilo	<i>Ballottaggio</i>	R	CEN-DES
Fabbio Pier Carlo		N	CEN-DES
Galeazzo Aureliano		R	LS. CIVICA
Bellingeri Gianfranco		R	LS. CIVICA
Cassano Valerio		N	LS. CIVICA
Borasio Paolo		N	LS. CIVICA
Piccaluga Enzo		R	LS. CIVICA
Amisano Mirco		N	LS. CIVICA
Micco Montafia Graziella		N	LS. CIVICA
Molinari Antonio		N	LS. CIVICA

SINDACO USCENTE

		N/R**	AREA POLITICA
Galvagno Giorgio		N	CEN-DES
Barberis Giovanni Carlo		R	LS. CIVICA
Marengo Francesco		R	LS. CIVICA
Saini Mario Angelo		N	LS. CIVICA
(Commis. Straor. Paolo Giuseppe Ponta)			
Curto Marco		N	LS. CIVICA
Casorzo Giancarlo		R	LS. CIVICA
Murialdi Gianfranco Vittorio		R	LS. CIVICA
Peretti Roberto		R	LS. CIVICA
Lanfranco Paolo		N	LS. CIVICA

Provincia di BIELLA**COMUNI**

1 VALLANZENGO

Provincia di CUNEO**COMUNI**

1 BAGNOLO PIEMONTE

2 BARGE

3 BASTIA MONDOVI'

4 BENE VAGIENNA

5 BORGO SAN DALMAZZO

6 CISSONE

7 CUNEO

8 ELVA

9 FRABOSA SOPRANA

10 MONASTERO DI VASCO

11 MONDOVI'

12 MONTEROSSO GRANA

13 MURELLO

14 RACCONIGI

15 RITTANA* (Elez. Prec. 6-7 giugno 2009)

16 SAMBUCO

17 SALMOUR

Provincia di NOVARA**COMUNI**1 BORGOMANERO* (Elez. Prec. 6-7 giugno 2009)

2 BIANDRATE* (Elez. Prec. 6-7 giugno 2009)

3 CASALVOLONE

4 CAVAGLIO D'AGOGNA

5 DIVIGNANO

6 LANDIONA* (Elez. Prec. 6-7 giugno 2009)

7 VARALLO POMBIA

SINDACO USCENTE

Tonello Piergiorgio

N/R AREA POLITICA**

R LS. CIVICA

SINDACO USCENTE

Manavella Flavio

Colombatto Luca

Elladi Rinaldo

Borra Giacomo

Varrone Pierpaolo

Baudana Eugenio

Valmaggia Alberto

Lacopo Laura

Giordanengo Pierangelo

Zarcone Giuseppe

Viglione Stefano

Ballottaggio

Martini Mauro

Miniotti Giovanni

Tosello Adriano

Perona Adriano (deceduto)

Calleri Massimo

Sineo Gian Franco

R CEN-SIN

N LS. CIVICA

N LS. CIVICA

N LS. CIVICA

R LS. CIVICA

R LS. CIVICA

R CEN-SIN

N LS. CIVICA

N LS. CIVICA

N LS. CIVICA

N CEN-DES

N LS. CIVICA

N LS. CIVICA

R LS. CIVICA

N LS. CIVICA

N LS. CIVICA

SINDACO USCENTE

Tinivella Anna

(Commis. Straord. Patrizia Bianchetto)

Piantanida Ezio

Cipriani Leonardo

Raso Antonio

(Commis. Straord. Marco Baldino)

Parachini Luigi Mario

N/R AREA POLITICA**

N CEN-DES

R LS. CIVICA

N LS. CIVICA

R LS. CIVICA

R LS. CIVICA

**Provincia di TORINO
COMUNI**

1	ANGROGNA	
2	AVIGLIANA	
3	AZEGLIO*	(Elez. Prec. 6-7 giugno 2009)
4	BAIRO	
5	BALANGERO	
6	CANTOIRA	
7	CASALBORGONE*	(Elez. Prec. 6-7 giugno 2009)
8	<u>CASELLE TORINESE</u>	
9	CASTELLAMONTE	
10	CAVAGNOLO*	(Elez. Prec. 6-7 giugno 2009)
11	<u>CHIVASSO*</u>	(Elez. Prec. 15 - 16 maggio 2011)
12	CLAVIERE*	(Elez. Prec. 15 - 16 maggio 2011)
13	FAVRIA	
14	FENESTRELLE	
15	GERMAGNANO	
16	<u>GRUGLIASCO</u>	
17	LA LOGGIA	
18	LOMBRIASCO*	(Elez. 28-29 marzo 2010)
19	MATHI	
20	MONTEU DA PO	
21	ORIO CANAVESE	
22	<u>RIVALTA DI TORINO</u>	
23	ROSTA	
24	SAN MAURIZIO CANAVESE	
25	SANTENA	
26	TRANA	
27	VALPERGA	

**Provincia del VERBANO-CUSIO-OSSOLA
COMUNI**

1	BEURA CARDEZZA*	(Elez. Prec. 6-7 giugno 2009)
2	DRUOGNO	
3	FORMAZZA	

SINDACO USCENTE

Malan Mario	N	LS. CIVICA
Mattioli Carla	R	CEN-SIN (Is. civiche)
(Commis. Straord. Dosio Roberto)		
Bolla Ilario	N	LS. CIVICA
Bonino Piero Domenico	N	LS. CIVICA
Olivetti Celestina	R	LS. CIVICA
(Commis. Straor. Dott.sa Maria Pia Terracciano)		
Marsaglia Cagnola Giuseppe	R	CEN-SIN (Is. civiche)
Mascheroni Paolo	N	LS. CIVICA
(Commis. Straor. Accardi Paolo)		
(Commis.straor. Giovanna Vilasi)		
(Commis.straor. Marita Bevilacqua)		
Cortese Giorgio Domenico	N	LS. CIVICA
Chiappero Michele	N	LS. CIVICA
Airola Francesco	N	LS. CIVICA
Mazzù Marcello	R	L'ULIVO
Gerace Salvatore	R	L'ULIVO
(Commis. Straor. Francesca Stallone)		
Caudera Crispino	N	LS. CIVICA
Ghion Maria Elisa	N	LS. CIVICA
Ponzetti Roberta	R	LS. CIVICA
Neirotti Amalia	R	CEN-SIN
Tragaioli Andrea	N	LS. CIVICA
Canova Roberto	R	CEN-SIN (Is. civiche)
(Commi. Straor. Zarcone Giuseppe)	N	CASA delle LIBERTA'
Sada Ezio	N	LS. CIVICA
Brunasso Cassinino Davide	N	LS. CIVICA

SINDACO USCENTE

(Vice Sindaco Carici Davide)		LS. CIVICA
Francini Giovanni	R	LS. CIVICA
Antonietti Luigi	N	LS. CIVICA

4 GURRO
5 OMEGNA
6 TRAREGO VIGGIONA

Costantini Luigi Walter
Quaretta Antonio
Agostinelli Renato Fabrizio

Ballottaggio

N LS. CIVICA
N CEN-DES
N LS. CIVICA

**Provincia di VERCELLI
COMUNI**

1 CIVIASCO
2 SALUGGIA
3 SERRAVALLE SESIA
4 VARALLO

SINDACO USCENTE

Calzoni Davide
(Commis. Mariano Savastano)
Basso Massimo
Buonanno Gianluca

N/R AREA POLITICA**

R LS. CIVICA
R LS. BUONANNO
R LS. BUONANNO

Totale comuni al voto: 82 (11 comuni superiori, di cui 3 capoluoghi di provincia)

Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

*** Comuni al voto per causa diversa dalla scadenza naturale (è indicata per essi la data dell'ultima elezione)**

2. VADEMECUM PER L'ELETTORE

2.1. QUANDO SI VOTA

Domenica 6 maggio 2012

I seggi aprono alle ore 08.00 e chiudono alle ore 22.00

Lunedì 7 maggio 2012

I seggi aprono alle ore 7.00 e chiudono alle ore 15.00

Per l'eventuale turno di ballottaggio si vota :

Domenica 20 maggio 2012

I seggi aprono alle ore 8.00 e chiudono alle ore 22.00

Lunedì 21 maggio 2012

I seggi aprono alle ore 7.00 e chiudono alle ore 15.00

2.2. PER COSA SI VOTA

In Piemonte si vota per rinnovare:

- § 83 consigli comunali, di cui 10 superiori ai 15.000 abitanti:
Acqui, Alessandria (AL), Asti, Cuneo, Mondovì (CN), Borgomanero (NO); Caselle
Torinese, Grugliasco, Rivalta Torinese, (TO); Omegna (VCO).

2.3. CHI HA DIRITTO AL VOTO

- § Tutti i cittadini di cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali del Comune che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della votazione.
- § I cittadini stranieri appartenenti a stati membri dell'Unione Europea residenti nei comuni interessati alle consultazioni elettorali, iscritti nelle liste elettorali aggiunte, previste ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 "Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle

elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza".¹

La domanda di iscrizione nella lista aggiunta va presentata al sindaco del comune dove sono residenti, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto dei comizi elettorali e deve contenere:

- la cittadinanza;
- l'attuale residenza e l'indirizzo dello Stato di origine;
- la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, se già non iscritti;
- la conseguente richiesta di iscrizione nella lista aggiunta.

I cittadini dell'Unione iscritti nelle liste aggiunte:

- possono esercitare il diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio comunale e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti;
- possono candidarsi a consigliere comunale e circoscrizionale;
- possono essere nominati componenti della Giunta del comune in cui sono eletti consiglieri (con esclusione della carica di vicesindaco).

In caso di candidatura a consigliere comunale devono produrre, oltre a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali", artt. 28 e 32:

- una dichiarazione recante l'indicazione della cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello stato di origine;
- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2.4. DOCUMENTI NECESSARI PER VOTARE

In seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera

¹ Si rinvia alla lettura della circolare n. 7/2012 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi elettorali - del Ministero dell'Interno:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0202_Circ_007_2012.pdf

elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n.120", è stata istituita la Tessera Elettorale personale a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale a norma della Legge 120/1999, art. 13.

La tessera elettorale va esibita unitamente a un documento di identificazione.

2.5. COLORE DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

AZZURRO, come di consueto per le elezioni comunali

3. CALENDARIO DELLE SCADENZE ELETTORALI

Elezioni comunali 6 – 7 maggio 2012

Lunedì 12 marzo 2012

(55° giorno antecedente quello della votazione)

Fissazione, da parte del Ministero dell'Interno, della data per lo svolgimento delle elezioni; comunicazione immediata ai Prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge

(Legge 7 giugno 1991, n. 182, art. 3, così come modificato dalla L. 25 marzo 1993, n. 81, art. 4, comma 1).

Giovedì 22 marzo 2012

(45° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale.

Scadenza del termine per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32).

Da giovedì 22 marzo a lunedì 21 maggio 2012

(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 9).

Entro martedì 27 marzo 2012

(5° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Costituzione, da parte del presidente del tribunale, dell'ufficio elettorale centrale e nomina dei suoi componenti (sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti all'albo).

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 71, comma 1).

Presentazione al sindaco, da parte dei cittadini dell'Unione Europea che intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso il comune.

(D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 1 e 3).

Costituzione della Corte d'Appello del capoluogo della provincia (o del tribunale del capoluogo o, in mancanza, del tribunale della provincia più vicino al capoluogo, qualora nella provincia non ci sia corte d'appello) in ufficio centrale elettorale, con l'intervento di cinque magistrati, nominati dal presidente e designazione di un cancelliere con funzioni di segretario.

(Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 13)

Entro domenica 1 aprile 2012

(10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Compilazione, da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 18° anno.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio del comune. La terza copia è depositata presso la segreteria comunale.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 3, così come modificato dall'art. 2, comma 30, della l. 24.12.2007, n. 244).

Entro lunedì 2 aprile 2012

(34° giorno antecedente quello della votazione)

Termine per la domanda ai sindaci degli spazi per le affissioni di propaganda da parte di coloro che, pur non presentando liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge n. 212 del 4 aprile 1956 (c.d. fiancheggiatori).

(Legge 4 aprile 1956, n. 212 art. 4, comma1).

Lunedì 2 e martedì 3 aprile 2012 (dalle ore 8 del 34° giorno alle ore 12 del 33° giorno antecedente la data della votazione).

Presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale con tutta la documentazione, alla segreteria del comune.

Termini anticipati dal D.L. 27 febbraio 2012, n. 15 “Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012” per evitare l’apertura degli uffici comunali preposti all’esame delle liste e candidature e all’ eventuale attività di integrazione documentale durante le festività pasquali.

I termini ordinari di presentazione delle liste decorrono dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 28, comma 10 - art. 32, comma .10).

Sul sito web del Ministero dell'Interno è on line una guida per le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature per l'elezione alla carica di sindaco e di consigliere comunale:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0107_ATT00043.pdf

Da martedì 3 aprile a venerdì 6 aprile 2012

(dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)

La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.

Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art., 2, comma1).

Entro mercoledì 4 aprile 2012 (giorno successivo a quello della presentazione candidature, 32° giorno antecedente quello della votazione)

Verifica, da parte della commissione elettorale circondariale², delle liste di candidati per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale:

² Costituita con decreto del Presidente della Corte d'Appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, è composta da 4 componenti effettivi e da 4 supplenti; esamina le operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali compiute dal responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale; decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del D.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto. E' altresì compito della Commissione procedere all'ammissione o alla ricsuzione delle candidature e delle liste presentate per il rinnovo degli organi del comune (articoli 30, 31, 33, 34 e 35 del D.P.R. 570/1960).

- eventuale riconsiliazione dei contrassegni di lista identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati notoriamente da altri partiti o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, essendo usati da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore, assegnano un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;
- eliminazione dei nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al comma 6 dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- cancellazione dei nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- verifica della rappresentanza di genere nelle liste dei candidati, ovvero che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invito ai delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di 48 ore, scaduto il quale, la lista viene riconsiliata;
- riconsiliazione delle liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduzione di quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito effettuata cancellando gli ultimi nomi;
- assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;
- comunicazione ai delegati di lista delle decisioni di riconsiliazione di lista o di esclusione di candidato.

Le decisioni della Commissione Elettorale circondariale e le modificazioni da questa apportate alla lista sono comunicate, entro la sera stessa, ai delegati dei gruppi di candidati e ai delegati di lista comunali.

Comunicazione immediata al sindaco, delle decisioni ai fini della preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 30, art. 31 e art. 33).

Entro venerdì 6 aprile 2012

(30° giorno antecedente quello della votazione) **Termine anticipato dal Decreto legge 27 febbraio 2012, n. 15 (Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012)**

Riunione della commissione elettorale circondariale per udire i delegati di lista e decidere sulle eventuali contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature, ammettere nuovi documenti e deliberare in via definitiva.

Comunicazione immediata delle decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale al sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede della votazione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 33, u.c. e art. 34, comma 1).

Presentazione, da parte dei presentatori delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, di nuovi contrassegni in sostituzione di quelli riconsiliati dalla commissione elettorale circondariale.

Comunicazione delle decisioni al sindaco per la stampa del manifesto e per la stampa delle schede.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 30 e art. 31).

Presentazione, in caso di riconsiliazione, da parte dei delegati del gruppo di un nuovo contrassegno.

Terminate le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi dei candidati presentati, l'ufficio elettorale centrale procede, tramite la prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto con i nomi dei candidati ed i relativi contrassegni e alla stampa delle schede di ciascun collegio.

Invio del manifesto ai sindaci dei comuni dei singoli collegi della provincia.

(Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 17, comma 1)

Venerdì 6 aprile 2012

(30° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

Affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, negli appositi spazi.

Da venerdì 6 aprile 2012 a lunedì 7 maggio (fino alla chiusura delle operazioni di voto)

Inizio del divieto di determinate forme di propaganda:

- propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
- lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- propaganda luminosa mobile;
- propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi e riunioni di propaganda elettorale, ma solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente; salvo diverse e più restrittive determinazioni degli enti locali interessati.

Sono consentite le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sono assoggettate all'obbligo di comunicazione da parte dei promotori agli organi di polizia.

Relativamente ai messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici sono consentiti:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32; legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 6, comma 1; legge 24 aprile 1975, n. 130, art. 7, comma 2; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, comma2).

Entro mercoledì 11 aprile 2012

(20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi)

Spedizione agli elettori residenti all'estero, a cura dei Comuni di iscrizione elettorale e con il mezzo postale più rapido, di una cartolina-avviso recante l'indicazione della data di votazione del primo turno e dell'eventuale ballottaggio.

(Legge 7 febbraio 1979, n. 40, art. 6).

Da domenica 15 aprile a venerdì 4 maggio 2012

(dal 21° al 2° giorno antecedente quello della votazione)

Stampa delle schede di votazione per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, a cura della Prefettura.

Controllo dei quantitativi, confezionamento dei relativi pacchi per le sezioni elettorali e relativo recapito ai comuni interessati..

Entro sabato 21 aprile 2012

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Notifica, da parte del sindaco della nomina a scrutatori di seggio elettorale per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Comunicazione al sindaco, da parte degli scrutatori sorteggiati, degli eventuali gravi impedimenti ad assolvere l'incarico al fine della sostituzione, entro 48 ore dalla notifica della nomina, degli scrutatori impediti.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 34, comma 1 e Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, comma3)

Da sabato 21 aprile 2012

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

(Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 8, comma 1).

Sabato 28 aprile 2012

(8° giorno antecedente quello della votazione)

Il presidente della commissione elettorale circondariale invia al sindaco di ciascun comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18, comma 2).

Termine ultimo per l'affissione, all'albo pretorio dei comuni interessati ed in altri luoghi pubblici dei medesimi, dei manifesti recanti i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, nonché dei manifesti recanti i nomi dei candidati alla carica di presidente della provincia e i nomi dei candidati del collegio alla carica di consigliere per le elezioni provinciali, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

(Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 17, comma 1; D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 31, comma 1, art. 34, comma 1)

Da martedì 1 a lunedì 7 maggio 2012

(dal 5° giorno antecedente quello della votazione e i giorni delle votazioni compresi)

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 19, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio delle tessere elettorali non consegnate a domicilio o dei duplicati.

(D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, art. 9).

Entro giovedì 3 maggio 2012

(3° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di cura.

Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciari per grave impedimento.

Trasmissione al sindaco, a cura della commissione elettorale circondariale e dell'ufficio centrale elettorale per le elezioni provinciali, ai fini della consegna al presidente di ogni sezione elettorale dell'elenco dei delegati di ciascuna lista (o gruppo di candidati) autorizzati a designare i due rappresentanti di lista (e di gruppo) presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

(Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, u.c. e D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 42, comma 2 e art. 35, comma 1).

Entro venerdì 4 maggio 2012

(2° giorno antecedente quello della votazione)

Comunicazione al segretario del comune della designazione dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) presso gli uffici elettorali di sezione.

Trasmissione di essa, a cura del segretario, ai presidenti delle sezioni elettorali.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma 2).

Sabato 5 maggio 2012

Ore 00.00 : scatta il silenzio elettorale

Inizio del divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9).

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) direttamente ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione al segretario comunale.

Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma2, art. 27, comma1 e art. 42, comma3).

Ore 16

Costituzione dell'ufficio elettorale ad opera del presidente di seggio.

Autenticazione delle schede mediante firma apposta dagli scrutatori e apposizione del bollo della sezione ad opera del presidente a tergo di ciascuna scheda.

Sigillo ad opera del presidente delle urne, delle cassette o delle scatole contenenti le schede, e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 47, comma1, comma5, comma7, comma11).

Sabato 5 – Lunedì 7 maggio 2012

Divieto di :

- diffusione di trasmissioni radio televisive di propaganda elettorale;
- di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche appositamente riservate.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9).

Domenica 6 maggio 2012

(primo giorno di votazione)

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione entro il sabato.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma2).

ore 08.00: inizio operazioni di voto.

ore 22.00: chiusura dei seggi.

Lunedì 7 maggio 2012

ore 07.00: inizio operazioni di voto.

ore 15.00: chiusura dei seggi.

Alla chiusura dei seggi hanno inizio immediatamente le operazioni di riscontro e scrutinio.

Domenica 20 – lunedì 21 maggio 2012
(entro 14 giorni dalla votazione del primo turno)

Turno di ballottaggio

Domenica 20 maggio 2012
ore 08.00: inizio operazioni di voto.
ore 22.00: chiusura dei seggi.

Lunedì 21 maggio 2012
ore 07.00: inizio operazioni di voto.
ore 15.00: chiusura dei seggi ed inizio delle operazioni di riscontro e scrutinio.

4. COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEI COMUNI ALLA LUCE DELLE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE

La riduzione dei costi degli apparati amministrativi ha trovato una prima disciplina nelle disposizioni della legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”) a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge n. 2 del 2010 convertito con legge n. 42 del 2010³, riducendo il numero dei consiglieri e degli assessori comunali indicato dall’articolo 37 del d.lgs. 267/2000 (TUEL)⁴.

In particolare **il comma 184 ha disposto una riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali previsti dal su indicato articolo del testo unico degli enti locali.**

Viene inoltre stabilito che, ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali, **non sono computati il Sindaco e il Presidente della Provincia.**

Il comma 185 fissa il numero **massimo degli assessori comunali e provinciali in misura pari, rispettivamente, ad un quarto dei consiglieri comunali e ad un quarto dei consiglieri provinciali.** Tale nuova previsione si applica a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a venire, agli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del consiglio e con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

In questo quadro normativo che **riguarda i comuni con popolazione da 10.000 abitanti fino a più di un milione, divisi in sei fasce demografiche**, si è inserito il comma 17 dell’articolo 16 (*Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione*

³ In particolare sono stati modificati i commi 184, 185, 185bis, 186 e 187 dell’articolo 2.

⁴ Si riporta, per completezza il testo originario dell’articolo 37 (*Composizione dei consigli*) del TUEL; al numero dei consiglieri in esso indicati, a decorrere dal 2010, si applica la riduzione del 20%:

“1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h) da 12 membri negli altri comuni..

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

- a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- d) da 24 membri nelle altre province..

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale”.

dell'esercizio delle funzioni comunali) del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) che rinnova la composizione degli organi dei comuni con popolazione **fino a 10.000 abitanti, dividendoli in quattro distinte fasce demografiche**. Infatti, il testo del su indicato articolo 16, stabilisce che, **a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto** (dal 17 settembre 2011):

- per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal **sindaco, da sei consiglieri**. Di conseguenza, in questo caso, non vi sono assessori.
- per i comuni con popolazione **superiore a 1.000 e fino a 3.000** abitanti, il consiglio comunale è composto, **oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;**
- per i comuni con popolazione **superiore a 3.000 e fino a 5.000** abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal **sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;**
- per i comuni con **popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000** abitanti, **il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.**

L'articolo 16, comma 17, l. 148/2011 può essere schematizzato come di seguito:

Popolazione	Numero consiglieri (escluso il Sindaco)	Numero assessori
Fino a 1.000	6	0
Da 1.001 a 3.000	6	2
Da 3.001 a 5.000	7	3
Da 5.001 a 10.000	10	4

Dal combinato disposto delle disposizioni sopraelencate si ricava il seguente schema pubblicato dall'ANCI⁵ il 2 febbraio 2012 che sintetizza la nuova composizione degli organi di governo dei comuni divisi per fasce demografiche che vanno da “più di 1 milione di abitanti” a “fino a 1.000 abitanti”.

⁵ http://www.ancilazio.it/upload/allegati/1329923291_14PG0X_R9BK87.pdf.

Per ulteriori approfondimenti si segnala la circolare del ministero dell'interno pubblicata:

http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/gestioni-associate/quadro-normativo/norme/circolari-ministeriali-per-gli-enti-locali/Circ.2379_2012_Minist.Interni_consiglieri_e_assessori_piccoli_comuni.pdf

**COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEI COMUNI ALLA LUCE
DELLE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE**

CONSIGLIO

Comuni per fasce demografiche	Numero consiglieri comunali (escluso il sindaco) dopo la riduzione del 20% operata dalla legge 191/2009 (finanziaria 2010)	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo la riduzione operata dal decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011
più di 1 milione	da 60 a 48	48 ¹
da 500.001 a 1 milione	da 50 a 40	40 ¹
da 250.001 a 500.000	da 46 a 36	36 ¹
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	da 40 a 32	32 ¹
da 30.001 a 100.000	da 30 a 24	24 ¹
da 10.001 a 30.000	da 20 a 16	16 ¹
da 3.001 a 10.000	da 16 a 12	_____ ²
fino a 3.000	da 12 a 9	_____ ²
da 5.001 a 10.000	-	da 12 a 10 ³
da 3.001 a 5.000	-	da 12 a 7 ³
da 1.001 a 3.000	-	da 9 a 6 ³
fino a 1.000	-	6 ³

¹ L'articolo 16 del DL 138/2011 non interviene sul numero dei consiglieri di tale fascia demografica

² Fascia demografica non più contemplata dall'articolo 16 del d.l. 138/2011

³ L'articolo 16, comma 17, aggiunge una nuova classificazione di fasce demografiche ai fini della determinazione del numero dei consiglieri comunali.

GIUNTA

Comuni per fasce demografiche	Numero massimo assessori comunali dal 2011 dopo riduzione del 20% dei consiglieri operata dalla legge 191/2009 (finanziaria 2010) (un quarto dei consiglieri computando il sindaco)	Numero degli assessori comunali dopo la riduzione operata dal decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011
più di 1 milione	12	12 ¹
da 500.001 a 1 milione	11	11 ¹
da 250.001 a 500.000	10	10 ¹
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9	9 ¹
da 30.001 a 100.000	7	7 ¹
da 10.001 a 30.000	5	5 ¹
da 3.001 a 10.000	4	_____ ²
fino a 3.000	3	_____ ²
da 5.001 a 10.000	-	4 ³
da 3.001 a 5.000	-	da 4 a 3 ³
da 1.001 a 3.000	3	da 3 a 2 ³
fino a 1.000	2	? In considerazione della previsione normativa dell'articolo 16 del DL 138/2011 non è chiaro se i Comuni rientranti in tale fascia demografica avranno la Giunta.

¹ L'articolo 16 del DL 138/2011 non interviene sul numero degli assessori di tale fascia demografica

² Fascia demografica non più contemplata dall'articolo 16 del d.l. 138/2011

³ L'articolo 16, comma 17, aggiunge una nuova classificazione di fasce demografiche ai fini della determinazione del numero degli assessori comunali.

Per meglio comprendere la composizione degli organi dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti riportiamo le tabelle esplicative contenute nella circolare del Ministero dell'interno del 16/02/2012:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI (ESCLUSO IL SINDACO) PER I COMUNI FINO A 10.000 ABITANTI

ART. 37 T.U.O.E.L. N. 267/2000	RINNOVI DAL 2011	RINNOVI DAL 2012			
	Legge 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010) come modificata dalla legge n. 42/2010	d.l. 13 agosto 2011, n.138			
Popolazione da 3001 a 10000 abitanti	16	Popolazione da 3001 a 10000 abitanti	12	Popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti	10
				Popolazione da 3001 a 5.000 abitanti	7
Popolazione inferiore a 3000 abitanti	12	Popolazione inferiore a 3000 abitanti	9	Popolazione da 1001 fino a 3000 abitanti	6
				Popolazione fino a 1000 abitanti	6

NUMERO MASSIMO DEGLI ASSESSORI COMUNALI PER I COMUNI FINO A 10.000 ABITANTI

PRECEDENTE COMPOSIZIONE	COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011	COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2012			
T.U.O.E.L. N. 267/2000 (art. 37)	Legge 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010) come modificata dalla legge n. 42/2010	d.l. 13 agosto 2011, n.138			
Popolazione da 3001 a 10000 abitanti	6	Popolazione da 3001 a 10000 abitanti	4	Popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti	4
				Popolazione da 3001 a 5.000 abitanti	3
Popolazione inferiore a 3000 abitanti	4	Popolazione inferiore a 3000 abitanti	3	Popolazione da 1001 fino a 3000 abitanti	2
				Popolazione fino a 1000 abitanti	0

5. IL SISTEMA ELETTORALE

5.1 Elezione del sindaco e del consiglio comunale

I Comuni sono divisi in due fasce:

- inferiori ai 15.000 abitanti
- superiori ai 15.000 abitanti

La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento⁶.

5.1.1 Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 71)

L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione diretta del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale⁷; con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

Il voto è pertanto unico, sia che l'elettore voti la lista sia che voti il candidato a sindaco, il cui nome, nella scheda, è indicato a fianco del contrassegno. L'elettore, segnando il contrassegno, può :

- **votare il candidato** alla carica di sindaco;
- **esprimere un voto di preferenza per un candidato** alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il contrassegno.

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. Solo in caso di parità di voti, si procede ad un **turno di ballottaggio** fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

⁶ Censimento del 21 ottobre 2001. Decreto del Presidente dei Ministri 2 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, S.O. n. 55).

⁷ La lista di candidati alla carica di consigliere comunale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono quelli conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato⁸.

Alla lista collegata al candidato sindaco vincente sono **attribuiti i due terzi dei seggi** assegnati al consiglio⁹. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste ricorrendo al metodo d'Hondt; si divide, a tal fine, la cifra elettorale di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 3, 4,...sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e si dispongono i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, scegliendo quindi i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti della graduatoria ad essa appartenenti¹⁰.

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali (risultanti dalla somma della cifra di lista più i voti di preferenza). A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

In caso di ammissione e votazione di un'unica lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla.

Qualora, dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno della votazione, si verifici il decesso di un candidato alla carica di sindaco, si fa luogo al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18, commi 3, 4 e 5¹¹, permettendo comunque, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature a sindaco e a consigliere comunale.

La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere superiore ad un quarto¹² del numero di consiglieri

⁸ Alla conclusione del procedimento elettorale, sulla base delle risultanze dei verbali elettorali, un organo di natura temporanea e neutrale, nel caso l'Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti) vedi articolo 676, comma 1 D.P.R. 570/1960).

⁹ Con eventuale arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

¹⁰ A parità di quoziente, il seggio spetta alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

¹¹ Detto rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e rimanendo valide quelle già compiute, eccetto quelle successive all'insediamento del seggio.

¹² Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 185, come modificata dal DL. 2/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 42/2010. Le disposizioni della finanziaria 2010 hanno determinato delle modifiche al Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000; nel caso specifico è stata apportata una modifica tacita all'art. 47 del TUEL.

dell'ente (computando il sindaco), con arrotondamento all'unità superiore e comunque non superiore a dodici unità¹³.

Lo Statuto può prevedere che il sindaco nomini assessori cittadini non facenti parte del consiglio (c.d. assessori esterni), purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere¹⁴.

Il D.L. 13 agosto 2011 n. 138¹⁵ ha introdotto nuove classi di consistenza demografica e di conseguenza ulteriormente ridotto il numero degli assessori per i comuni **fino a 10.000 abitanti**, come risulta dalla tabella che segue:

ULTERIORE RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO AI 10.000 ABITANTI ai sensi dell'articolo 16, comma 17 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138			
POPOLAZIONE	COMPOSIZIONE CONSIGLIO		GIUNTA
fino ai 1.000 abitanti	Sindaco	6 Consiglieri	non è prevista la figura degli assessori
superiore ai 1.000 e fino ai 3.000 abitanti	Sindaco	6 Consiglieri	Max 2 assessori
superiore ai 3.000 e fino ai 5.000 abitanti	Sindaco	7 Consiglieri	Max 3 assessori
superiore ai 5.000 e fino ai 10.000 abitanti	Sindaco	10 Consiglieri	Max 4 assessori

5.1.2. Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 72, 73)

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato a sindaco deve dichiarare il collegamento¹⁶ con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale¹⁷.

Si veda anche la circolare n. 2915 del 18/02/2011 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0299_lettera_riduzione_consiglieri.pdf

¹³ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 23, comma 2 "Legge finanziaria 2008"; precedentemente erano sedici.

¹⁴ Artico 47, comma 4, D. lgs 267/2000.

¹⁵ D.L. 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148 .

¹⁶ Il collegamento è reciproco; più liste possono presentare lo stesso candidato a sindaco e, in tal caso, devono presentare lo stesso programma amministrativo e si considerano tra loro collegate.

¹⁷ Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri in lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

La scheda è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegate.

L'elettore può votare nei seguenti modi:

- **esprimere un voto per la lista prescelta**, barrando il relativo contrassegno (dando contestualmente il voto anche alla candidatura a sindaco collegata) ed altresì un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata (scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno);

- esprimere un voto per un candidato sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, **non scegliendo alcuna lista collegata**. In questo caso il voto s'intende solo al candidato sindaco e non si estende alla lista/e collegate;

- **esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco**, tracciando un segno sul relativo rettangolo e **barrare il contrassegno di una lista non collegata** al candidato sindaco prescelto (*possibilità del voto disgiunto*).

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la **maggioranza assoluta dei voti validi**. Se nessun candidato ottiene questo risultato si procede ad un secondo turno elettorale (ballottaggio) che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.

Al ballottaggio partecipano i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa il candidato più anziano. Nel caso di decesso o impedimento permanente di un candidato ammesso al ballottaggio, subentra, come partecipante, il candidato che segue nella graduatoria.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.¹⁸

La scheda per il ballottaggio è semplificata rispetto al primo turno; reca i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i

¹⁸ Le dichiarazioni vanno consegnate negli stessi uffici in cui è depositata tutta la documentazione per la presentazione delle liste o dei gruppi al primo turno (la segreteria del comune).

simboli delle liste collegate. Si vota tracciando un unico segno sul rettangolo al cui interno è scritto il nome del candidato prescelto.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto **il maggior numero di voti validi**. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano.

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno.

Non tutte le liste partecipano all'assegnazione dei seggi, ma soltanto quelle che, al primo turno, abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti validi o che appartengano a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista/gruppo per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e si dispongono in una graduatoria decrescente i quozienti più alti, in numero corrispondente a quello dei consiglieri da eleggere. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.¹⁹ Qualora ad una lista spettino più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti in graduatoria.

All'interno di ciascun gruppo di liste collegate, si procede, con lo stesso sistema (divisioni progressive della cifra elettorale di gruppo per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo) e si determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista del gruppo.

Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio²⁰, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio²¹, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.²²

¹⁹ A parità di quoziente il seggio spetta alla lista o al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

²⁰ Assegnazione ai sensi del comma 8, art. 73, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Metodo d'Hondt).

²¹ Vedi nota 10.

²² I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 73, comma 8.

Una volta definita la distribuzione dei seggi, ossia il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso il candidato in questione sia collegato con più liste, il seggio spettante a quest'ultimo, è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate (gli viene cioè assegnato l'ultimo seggio che spetterebbe al suo gruppo).

Quindi, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali²³. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.²⁴

Per quanto riguarda la composizione della Giunta e il numero degli assessori valgono le disposizioni previste per i comuni inferiori ai 15.000 abitanti, con l'eccezione dei comuni appartenenti alle classi demografiche fino a 10.000 abitanti, come illustrato nel paragrafo precedente.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.²⁵

²³ La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei suoi voti di preferenza.

²⁴ Alla proclamazione degli eletti provvede l'Ufficio Elettorale centrale che redige un apposito verbale delle operazioni di verifica in due copie, di cui una è inviata al Sindaco ed una al Prefetto (art. 72, art 74 D.P.R. 570/1960).

²⁵ Art. 47, comma 3, D. lsg. 267/2000.

5.2. LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Il procedimento relativo alla presentazione e all'ammissione delle liste e delle candidature è regolato in ogni dettaglio dalla legge. Pertanto tutti gli adempimenti burocratici prescritti non si risolvono in una pura formalità, ma sono elementi sostanziali ai fini dell'ammissione delle suddette liste e candidature.

5.2.1. I documenti necessari per le elezioni comunali (D.P.R. 570/60, artt.28, 32; L. 81/93; L. 53/90; D.Lgs. 267/2000)

Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale e relativi atti separati.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere compilata con i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) del candidato a sindaco e dei candidati a consigliere comunale²⁶ e sottoscritta da un certo numero di elettori del comune, variabile a seconda dell'ampiezza del comune stesso.

All'atto della presentazione della lista va allegato anche il programma amministrativo e ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

Numero dei candidati

La riforma introdotta con la L. 191/2009 (finanziaria 2010) sulla riduzione del numero dei consiglieri comunali (e provinciali), così come modificata dal D.L. 2/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 42/2010, aveva già imposto una variazione del numero dei candidati a consigliere per ciascuna lista .

Da ultimo, il decreto legge 138/2011, nell'ambito delle misure intese al contenimento delle spese degli enti locali, ha introdotto ulteriori riduzioni, come già visto al paragrafo 5.1.3, del numero dei consiglieri nei comuni compresi nelle fasce demografiche fino a 10.000 abitanti. Pertanto, poiché il comma 3 dell'articolo 73 del TUEL recita che *“ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti”*, la riduzione della composizione consiliare inciderà di conseguenza anche sul numero massimo e minimo dei candidati da includere in ciascuna lista, in dipendenza della fascia demografica di appartenenza del comune interessato alla consultazione elettorale.

²⁶ Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

Ogni lista deve così comprendere un numero di candidati (contrassegnati da un numero d'ordine progressivo risultato da un sorteggio) non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e, **pena l'esclusione della lista:**

- **non inferiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati**, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; (D.Lgs. 267/2000, art. 71, comma 3);
- **non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati**, nei comuni con più di 15.000 abitanti. (D.Lgs. 267/2000, art. 73, comma 1).

Tale numero deve essere:

- almeno 5 e non più di 6 nei comuni fino a 3.000 abitanti;
- almeno 6 e non più di 7 nei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti;
- almeno 8 e non più di 10 nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 16 nei comuni da 10.001 a 15.000 abitanti;
- almeno 11 e non più di 16 nei comuni da 15.001 a 30.000 abitanti;
- almeno 16 e non più di 24 nei comuni da 30.001 a 100.000;
- almeno 21 e non più di 32 nei comuni da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur con meno di 100.000, siano capoluoghi di provincia;
- almeno 24 e non più di 36 nei comuni da 250.001 a 500.000 abitanti;
- almeno 27 e non più di 40 nei comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti;
- almeno 32 e non più di 48 nei comuni superiori a 1.000.000 di abitanti.

Numero dei sottoscrittori

Le liste devono essere sottoscritte²⁷:

- da non meno di 25 e non più di 50 elettori nei comuni da 1.000 a 2.000 abitanti;
- da non meno di 30 e non più di 60 elettori nei comuni da 2.001 a 5.000 abitanti;
- da non meno di 60 e non più di 120 elettori nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
- da non meno di 100 e non più di 200 elettori nei comuni da 10.001 a 20.000 abitanti;
- da non meno di 175 e non più di 350 elettori nei comuni da 20.001 a 40.000 abitanti;
- da non meno di 200 e non più di 400 elettori nei comuni da 40.001 a 100.000 abitanti;
- da non meno di 350 e non più di 700 elettori nei comuni da 100.001 a 500.000 abitanti;
- da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori nei comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti;

²⁷ Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 3.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. (L. 53/90, art. 3, comma 3).

- da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori nei comuni superiori a 1.000.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni inferiori a 1.000 abitanti. In questo caso, e solo in questo caso, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

A norma dell'art. 28, comma 4 e art. 32, comma 4 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, gli elettori²⁸ sono tenuti a firmare su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, loro eventuali sottoscrizioni sono da considerarsi come non apposte²⁹.

Ciascun elettore del comune può sottoscrivere una sola lista, pena pagamento di un ammenda da 200 a 1.000 euro (D.P.R. 570/60, artt. 28, comma 5; 32, comma 5; 93, comma 2); occorre accertarsi, quindi, che al momento della sottoscrizione l'elettore non abbia già sottoscritto un'altra presentazione di lista. Qualora la Commissione elettorale circondariale riscontri una tale infrazione, cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione di comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, a tutta la documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, ovvero da rappresentanti all'uopo

²⁸ Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. Se ne redige verbale che va allegato alla lista dei candidati. (DPR 570/60, art. 28, comma 4).

²⁹ Vedi pag. 10 “ Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature” a cura del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – Poligrafico 2011.

incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.³⁰

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti: la dichiarazione di presentazione della lista *deve contenere* i nominativi di *due delegati* incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista³¹ e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale (art. 32, comma 9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). I due delegati, inoltre, devono dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco (art. 72, comma 2 e 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

La mancata indicazione dei delegati comporta l'esclusione della lista.

Nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti: le disposizioni dei comuni superiori ai 15.000 abitanti sono estese anche ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 15.000 abitanti, ad opera della L. 53/90, art. 16, comma 3, ma solo ai fini della facoltà di nominare i rappresentanti di lista presso ogni seggio.

I delegati *possono essere indicati* ed hanno gli stessi compiti di quelli dei comuni con più di 15.000 abitanti (tranne quello di rilasciare la dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, dal momento che non vi è possibilità di collegamento con più liste). In tal caso, la mancata indicazione dei delegati non comporta l'esclusione della lista, ma l'impossibilità da parte dei presentatori della medesima di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti di lista.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali³² è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati di lista per le elezioni del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale e del gruppo di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale.

³⁰ D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, art. 2.

³¹ D.P.R. 570/60, art. 33, comma 1, lett e-bis).

³² Si veda anche la legge 191/2009 art. 2 comma 186 lett. b), così come modificato dall'*art. 1, comma 1-quater, lett. a), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 marzo 2010, n. 42*, che prevede la "soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all' *articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, e successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'*articolo 17 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.

Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettori del Comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso dei requisiti di cui trattasi. Tali certificati (che possono essere anche collettivi) vanno richiesti al sindaco e da questi rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta³³. E' pertanto opportuno richiederli con un certo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della lista per garantirsi il rilascio in un tempo utile.

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale³⁴, firmata ed autenticata

Con la lista va presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco che di consigliere comunale; per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione; è però necessaria l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 (cause ostative alla candidatura) del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco, all'atto dell'accettazione della candidatura, deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione rilasciata dai delegati delle liste interessate.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone e secondo le modalità prescritte dalla legge³⁵.

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

³³ D.P.R. 361/57, art. 20.

³⁴ I cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione prevista per i cittadini italiani: a) una dichiarazione attestante la cittadinanza, l'attuale residenza e l'indirizzo nello Stato di origine; b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 5, comma 1).

³⁵ Legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 14.

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (D. P .R 570/60, art. 87-bis).

Dichiarazione, firmata ed autenticata, rilasciata dai delegati di lista, di collegamento della lista suddetta al candidato alla carica di sindaco.

E' necessaria solo per i comuni superiori ai 15.000 abitanti. Ha la funzione di completare e dare efficacia alla dichiarazione, rilasciata dal candidato alla carica di sindaco, di collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune qualsiasi della Repubblica.

Vanno richiesti ai sindaci dei comuni di appartenenza.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 o, nel caso in cui l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che gli stessi hanno presentato domanda di iscrizione entro e non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.³⁶

Autenticazione delle sottoscrizioni e di tutta la documentazione (Art. 14, Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni)

Tutta la documentazione (firme dei sottoscrittori, accettazioni di candidatura, dichiarazioni dei delegati di lista o del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, designazioni dei rappresentanti di lista etc...), ad eccezione delle autorizzazioni all'uso del contrassegno riservate esclusivamente ai notai, deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge n. 53 del 1990 "*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*"³⁷. Tali soggetti³⁸ sono: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali ovvero delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali,

³⁶ D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 3.

³⁷ Riportiamo, in stralcio, il disposto dell'art. 14 della legge 53/1990, così come modificato dalla Legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla Legge 30 aprile 1999, n. 120, art. 4, comma 2.

³⁸ Secondo il *parere* del Ministero della Giustizia i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari appositamente incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

L'autenticazione deve avvenire con le modalità previste dalla legge.³⁹

Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio (D. Lgs. 267/2000, art. 71, comma 2; 73, comma 2)

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale ed al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere affisso all'albo pretorio del Comune.

Nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti le liste che presentano lo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo.

Contrassegno di lista a colori in triplice copia e in doppio formato.

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I contrassegni in questione saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Per evitare la ricusazione del proprio contrassegno da parte della Commissione elettorale circondariale, i presentatori dovranno evitare che sia identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici.

E' altresì da evitare, da parte dei non autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa⁴⁰.

Il modello di contrassegno va presentato in triplice copia⁴¹, anche figurato e sarà riprodotto sulla schede di votazione con i colori di quello depositato.

³⁹ La normativa vigente in materia è quella contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 21 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") che ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 20, commi 2 e 3.

⁴⁰ D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 art. 30, art. 33.

⁴¹ Si suggerisce di disegnare i contrassegni su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico.

Ai fini della riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto, come previsto nel DL 27 gennaio 2009, n. 3, convertito in legge 25 marzo 2009 n. 26, è necessario presentarli in due formati diversi:

- circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati)
- circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare iscritte nel cerchio.

5.2.2. Bilancio preventivo e pubblicità delle spese elettorali (L. 81/93, art. 30)

Per i comuni superiori a 50.000 abitanti⁴² la presentazione di un *bilancio preventivo* di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi è obbligatoria e tale documento, che deve accompagnare il deposito delle liste o delle candidature, deve essere reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune.

Allo stesso modo deve essere reso pubblico, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, il *rendiconto* delle spese dei candidati e delle liste.

Esenzione dalle imposte di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo

5.2.3. Dove presentare tutta la documentazione D.P.R. 570/60, art. 32)

Per il rinnovo del Consiglio comunale: le candidature e le liste vanno presentate⁴³ alla segreteria del Comune.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione stessa possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori delle candidature, o dai delegati del gruppo.

⁴² Per i comuni fra 10.000 e 50.000 abitanti la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste devono essere presentati se lo statuto o i regolamenti comunali lo richiedono.

⁴³ Intesa come "materiale" consegna di tutta la documentazione e atti correlati all'autorità competente.

6. INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

La normativa in argomento trova la sua disciplina negli articoli 3 e 51 della Costituzione e negli articoli dal 55 al 70 del Capo II del testo Unico degli Enti Locali.

L'articolo 3, comma 1, e soprattutto l'articolo 51, comma 1 garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta a requisito di candidabilità, né, quantomeno, di eleggibilità

Infatti, ai fini della rappresentanza democratica, nonché all'accesso agli uffici pubblici. “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

La copertura costituzionale infatti garantisce i diritti di elettorato passivo e attivo in uguale misura per tutti i cittadini in quanto tali, secondo i requisiti stabiliti dalla legge e promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra i sessi.

Il raggiungimento dell'obiettivo della promozione delle pari opportunità è altresì richiesto da altre previsioni quali l'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), che determina come contenuto obbligatorio degli statuti comunali (e provinciali) “norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna [.....] per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia”.

Si ritiene far cosa utile procedere all'analisi dei singoli articoli muovendo dall'istituto dell'incandidabilità per poi passare all'ineleggibilità e finire con l'incompatibilità.

6.1. INCANDIDABILITA' - CAUSE OSTATIVE ALLA CANDIDATURA

Le cause di incandidabilità incidono direttamente sulla candidatura e rendono invalide, conseguentemente, le fasi successive del procedimento elettorale; le cause ostative all'assunzione della carica sono connaturate alle qualità personali e non sono rimovibili dalla volontà del soggetto.

La ricostruzione dell'attuale disciplina pertanto deve riguardare in modo integrato gli articoli 55, 56 e 58 del Testo Unico, come qui di seguito illustrato.

L'articolo 55 prevede, ai fini dell'eleggibilità, e quindi della candidabilità, il requisito inderogabile del **compimento del diciottesimo anno** d'età nel primo giorno fissato per la votazione.

Sempre lo stesso articolo, al comma 2, facendo riferimento alle disposizioni del D. lgs. 197/1996, dispone che, per **l'elezione del consiglio comunale** (e circoscrizionale, laddove previsto), **il cittadino dell'Unione Europea residente in Italia, ma privo della cittadinanza italiana, sia parificato**, sotto il profilo attivo e passivo, **all'elettore italiano**. Tale facoltà gli è

interdetta **per le elezioni provinciali** dove, diversamente, è richiesto il **requisito della cittadinanza italiana**.

L'articolo 56 regola **il cumulo delle cariche elettive**; nessuno, infatti, può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni **quando le elezioni si svolgano nella stessa data**.

E' invece possibile presentare la candidatura a consigliere comunale contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale, **per non più di due circoscrizioni, dello stesso comune: spetterà poi all'eventuale pluri eletto avvalersi dell'obbligo di opzione** (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 57).

I consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali **in carica non possono candidarsi** alla medesima carica rispettivamente in altro consiglio provinciale, comunale (o circoscrizionale).

Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune o di una provincia.

L'articolo 58 prevede **l'incandidabilità alle elezioni amministrative per coloro che abbiano commesso reati** particolarmente gravi ovvero per il delitto di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso⁴⁴ o dedite al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; l'articolo prevede altresì che non possono essere candidati coloro che abbiano riportato condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione come previsti nel titolo secondo, capo primo, del codice penale⁴⁵. Sono altresì incandidabili coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti, diversi da quelli sopraccitati, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.

Tra le cause ostative alla candidatura rientra anche l'aver subito una condanna, con sentenza definitiva, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo e l'essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle predette condizioni è nulla.

⁴⁴ Art 416-bis del codice penale.

⁴⁵ Peculato, art. 314 comma 1; peculato mediante profitto dell'errore altrui, art. 316; malversazione a danno dello stato, art. 316 bis; concussione, art. 317; corruzione per atto d'ufficio, art. 318; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319; corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter; corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, art. 320.

L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Quanto innanzi illustrato non si applica nei confronti di chi sia stato condannato con provvedimento definitivo qualora venga concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3/8/1988 n. 327⁴⁶.

6.2. INELEGGIBILITA'

Le ipotesi di ineleggibilità considerate dal legislatore rispondono a diverse esigenze: prevedere che i titolari di determinati uffici, di considerevole importanza a livello istituzionale, vengano esclusi dalla possibilità di rivestire determinati uffici elettivi per evitare interferenze nel procedimento elettorale e nella formazione del consenso grazie alle cariche rivestite (pericolo di *captatio benevolentia* ovvero *metus publicae potestatis*), ma anche che, una volta eletti, possano trovarsi in conflitto d'interessi con l'esercizio della funzione precedentemente svolta.

Pertanto, coloro che non abbiano per tempo rimosso la causa di ineleggibilità non possono accedere alla pubblica funzione elettiva e sono sottoposti a decadenza.

Invero le cause di ineleggibilità non impediscono, diversamente a quel che capita a chi versi nella condizione di incandidabilità, **la cui eventuale elezione è nulla**, di partecipare alla competizione elettorale; infatti il candidato ha la possibilità di superare l'impedimento all'elezione attraverso la rimozione tempestiva delle cause impeditive⁴⁷.

Le cause di ineleggibilità devono essere rimosse con la cessazione delle funzioni **non oltre il giorno fissato per la presentazione della candidature**, ovvero, qualora si tratti di incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie, secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 60, **ovvero 180 giorni** prima della data di scadenza degli organi interessati; la rimozione delle cause di ineleggibilità avviene, di norma, attraverso istituti come dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa.

⁴⁶ “Norme in materia di misure di prevenzione personali” – art. 15: 1) Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. 2) La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione. 3) Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione. 3-bis. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

⁴⁷ L'ineleggibilità, a differenza dell'incompatibilità, vizia all'origine l'atto elettivo, quindi essa deve essere rimossa prima della competizione elettorale, ossia al momento della presentazione delle candidature, con le modalità che indicheremo più avanti.

Le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione perché costituiscono l'eccezione alla regola che è l'eleggibilità; pertanto le restrizioni per il diritto di elettorato passivo, che è riconducibile alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione, sono ammissibili soltanto nei limiti necessari alla tutela di altri interessi di rango costituzionale pari o superiore⁴⁸.

La normativa si rinviene **sostanzialmente negli articoli 60 e 61 del Testo Unico** ed individua l'elenco dei soggetti che, per il particolare ruolo rivestito, non sono eleggibili alle cariche locali.

Per non appesantire la lettura e per evidenti ragioni di sintesi si rimanda al testo degli articoli 60 e 61 del Testo Unico pubblicati nell'Appendice Normativa di questa pubblicazione.

Una segnalazione merita, invero, la causa di ineleggibilità dettata nell'articolo 51 in base alla quale "chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco o di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche"⁴⁹.

Una eventuale illegittima elezione del sindaco al terzo mandato consecutivo potrebbe essere rilevata ai sensi dell'articolo 41 che dispone che nella prima seduta il consiglio comunale o provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata nell'articolo 69 del Testo Unico.

La mancata rilevazione del vizio da parte del consiglio non sana l'ineleggibilità a cui si può porre rimedio mediante l'esercizio dell'azione popolare, prevista all'articolo 70, che può essere promossa davanti al tribunale civile per chiedere la decadenza dalla carica di sindaco o presidente di provincia.

⁴⁸ Cfr. sent. Corte di Cassazione, sez. 1° civ. 25/01/20012 n. 1073.

⁴⁹ È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Quadro sinottico, elaborato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, delle fattispecie di ineleggibilità

Le tabelle sono estratte dal sito web della Camera al seguente indirizzo:

<http://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/AC0129.htm>

INELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE DI SINDACO, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
capo della polizia, vice capi della polizia, ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 1))	SI	SI
commissari di Governo prefetti, vice prefetti e funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 2))	SI	SI
ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il comando	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 3))	SI	SI
ecclesiastici e ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime (e coloro che ne fanno ordinariamente le veci), nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 4))	SI	SI
titolari di organi individuali e componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 5))	SI	SI
magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali e giudici di pace, nel territorio in cui esercitano le loro funzioni	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 6))	SI	SI
dipendenti del comune e della provincia, per i rispettivi consigli	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi</i>	SI	SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
	<i>sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 7))</i>		
direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e amministratore straordinario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 8))	SI	SI
legali rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 9), e comma 9)	SI	SI (la causa di ineleggibilità non si applica alla carica di consigliere provinciale)
legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 10))	SI	SI
amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 11))	SI	SI
sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali e provinciali in carica, rispettivamente, in altro comune o provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 12))	SI	SI
ministro di un culto	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 61, comma 1, n. 1))	SI	
coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 61, comma 1, n. 2))	SI	
giudici costituzionali	L. 11 marzo 1953, n. 87 <i>Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale</i> (art. 7, comma quinto)	SI	SI

6.3. INCOMPATIBILITA'

L'incompatibilità incide sull'esercizio del mandato alla carica elettiva.

Per assicurare l'imparzialità e la regolare esplicazione delle pubbliche funzioni è vietato il cumulo di cariche in capo alla stessa persona, perché tale soggetto potrebbe essere portatore di interessi confliggenti con quelli dell'amministrazione presso la quale svolge il mandato.

Poiché la situazione di incompatibilità non invalida l'eventuale elezione è necessario, per evitare la decadenza ovvero la rimozione, che l'interessato, tramite opzione, rimuova la causa di incompatibilità nei termini previsti dalla legge.

Con riferimento alla forma del governo locale e con la finalità di impedire commistioni fra le funzioni di governo ed esecutive con quelle elettive e di controllo è **prevista, all'art. 64, l'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere comunale e provinciale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**. Pertanto, qualora il consigliere eletto venisse nominato assessore cesserebbe dalla carica elettiva con l'accettazione della nomina ed al suo posto, in consiglio, subentrerebbe il primo dei non eletti.

L'articolo 65, al comma 2, riferendosi ad incompatibilità fra uguali cariche locali, dispone che la **carica di consigliere provinciale, comunale (o circoscrizionale) sia incompatibile con analoghe cariche in altra provincia, comune o circoscrizione**. Ai commi 1 e 3 dello stesso articolo, in tema di rapporti fra cariche politiche, si prevede che il **presidente e gli assessori provinciali, il sindaco e gli assessori di comuni compresi nel territorio della regione siano incompatibili con la carica di consigliere regionale** e che la carica di consigliere comunale lo sia con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Peraltro, qualora un assessore regionale si fosse dimesso dalla carica di consigliere regionale non vi sarebbe incompatibilità fra le eventuali cariche locali e quella di livello regionale.

L'articolo 63 elenca una serie di ipotesi in cui potrebbe essere coinvolto un candidato alla carica di sindaco, presidente provinciale, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale che fosse in rapporti tali con l'ente in questione tali da configurare una sorta di conflitto di interesse sia per la professione svolta, per una divergente valutazione degli interessi in gioco, ovvero perché un cumulo di cariche potrebbe metterlo nella condizione di non esercitare il mandato nel modo migliore.

Sono presi in considerazione situazioni particolari e soggetti che, in via generale, sono in rapporti molto stretti con istituti o aziende sottoposte a controllo o che godono di sovvenzioni da

parte dell'ente, ovvero si tratta di dipendenti e consulenti che prestano la propria opera in imprese che si trovano in stretto rapporto con l'ente locale.

Al fine della rimozione delle cause di incompatibilità, preesistenti e scoperte dopo l'elezione o ad essa sopravvenute, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 60, commi 2-7 del D. lgs 267/2000.

La cessazione delle funzioni deve aver luogo **entro dieci giorni** dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.

Quadro sinottico, elaborato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, delle fattispecie di incompatibilità

Le tabelle sono estratte dal sito web della Camera al seguente indirizzo:

<http://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/AC0129.htm>

INCOMPATIBILITÀ CON LE CARICHE DI SINDACO, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, ASSESSORE E CONSIGLIERE COMUNALI O PROVINCIALI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 61, comma 1-bis)	SI		
amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 1))	SI		SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 2))	SI		SI
consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai due punti precedenti	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 3))	SI		SI
colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 4))	SI		SI
colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 5))	SI		SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 6))	SI		SI
colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista negli articoli 60 e 61 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 7))	SI		SI
consigliere provinciale e comunale rispettivamente della medesima provincia o del medesimo comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 64, comma 1 e 3))		SI (l'incompatibilità non si applica nei comuni con meno di 15.000 abitanti)	
assessore provinciale e comunale rispettivamente della medesima provincia o del medesimo comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 64, comma 1 e 3))			SI (l'incompatibilità non si applica nei comuni con meno di 15.000 abitanti)
consigliere regionale, per le province e i comuni compresi nel territorio della Regione	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 65, comma 1)	SI	SI	

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
consigliere provinciale e comunale rispettivamente di altra provincia o di altro comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 65, comma 2)			SI
consigliere di una circoscrizione del comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 65, comma 3)			SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i consiglieri comunali)
direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e amministratore straordinario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 66)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per gli assessori comunali)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i consiglieri provinciali)
componente dei comitati regionali di controllo	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <i>"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"</i> (art. 131)	SI	SI	SI
giudice onorario di tribunale	R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, <i>"Ordinamento giudiziario"</i> , (art. 42- <i>quater</i> , primo comma)	SI	SI	SI
consigliere regionale della Regione Sardegna	L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 <i>"Statuto speciale per la Sardegna"</i> (art. 17, secondo comma)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti)		
consigliere regionale della Regione Friuli Venezia Giulia	L. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, <i>"Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia"</i> , (art. 15, terzo comma)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti)		SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i consiglieri provinciali)

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
componente del Consiglio superiore della magistratura	L. 24 marzo 1958, n. 195 <i>"Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"</i> (art. 33)			SI
presidente e membro della CONSOB	D.L. 8 aprile 1974, n. 95 (conv. dalla L. 7 giugno 1974, n. 216) <i>"Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari"</i> (art. 1)	SI	SI	SI
personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza (S.I.S.D.E., S.I.S.M.I. e C.E.S.I.S.)	L. 24 ottobre 1977, n. 801 <i>"Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina dei segreto di Stato"</i> (art. 7)			SI
membro del Parlamento europeo spettante all'Italia	L. 24 gennaio 1979, n. 18, <i>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia</i> , (art. 6)	SI (l'incompatibilità sussiste per i presidenti di provincia e per i sindaci di comuni con più di 15.000 abitanti)		
consigliere regionale	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>"Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale"</i> (art. 4)	SI (l'incompatibilità sussiste per i presidenti delle giunte provinciali e per i sindaci dei comuni del territorio della Regione)	SI (l'incompatibilità sussiste per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni del territorio della Regione)	

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa	L. 27 aprile 1982 n. 186, <i>“Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”</i> , (art. 7)			SI
presidente dell’I.S.V.A.P.	L. 12 agosto 1982 n. 576, <i>“Riforma della vigilanza sulle assicurazioni”</i> , (art. 10)	SI	SI	SI
componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa	L. 13 aprile 1988 n. 117, <i>“Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”</i> , (art. 12)			SI
componente del Consiglio della magistratura militare	L. 30 dicembre 1988, n. 561 <i>Istituzione del Consiglio della magistratura militare</i> , (art. 1)			SI
componente della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero	L. 12 giugno 1990, n. 146 <i>“Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”</i> (art. 12)	SI		SI
componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato	L. 10 ottobre 1990, n. 287 <i>“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”</i> (art. 10)	SI	SI	SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
giudice di pace	L. 21 novembre 1991, n. 374 <i>"Istituzione del giudice di pace"</i> (art. 8)			SI
presidente e membro del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (C.N.I.P.A.)	D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 <i>"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421"</i> (art. 4)	SI	SI	SI
componente effettivo o supplente dei collegi regionali di garanzia elettorale	L. 10 dicembre 1993, n. 515 <i>"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"</i> (art. 13)	SI	SI	SI
consigliere delle Camere di commercio, industria e artigianato	L. 29 dicembre 1993, n. 580 <i>Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i> (art. 13)	SI	SI (l'incompatibilità sussiste per gli assessori provinciali e dei comuni con più di 15.000 abitanti)	SI (l'incompatibilità sussiste per i consiglieri provinciali)
componente delle commissioni esaminatrici di concorso per l'assunzione nei pubblici impieghi	D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, <i>"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"</i> , (art. 9, comma 2)	SI	SI	SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
dirigente generale con contratto di diritto privato	D.P.C.M. 18 ottobre 1994 n. 692, "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato", (art. 2)	SI		SI
componente delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni	L. 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità". Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (art. 2, comma 8)	SI	SI	SI
Giudice onorario aggregato	L. 22 luglio 1997, n. 276 "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente; nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari" (art. 2, comma 8)	SI	SI	SI
componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	L. 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (art. 1, comma 5; rinvio alle disposizioni in materia di incompatibilità contenute nella L. 481/1995 e concernenti le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità,	SI	SI	SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
rappresentante legale, amministratore, sindaco delle società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi	D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, <i>“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337”</i> (art. 2, comma 5)		SI	SI
legale rappresentante, amministratore, sindaco, dipendente muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratore generale o speciale e socio di società iscritte nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni	D.M. 11 settembre 2000, n. 289, <i>“Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”</i> , (art. 9)		SI	SI
componente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)	D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, <i>“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”</i> , (art. 46, comma 7)	SI		SI
presidente e componente del Garante per la protezione dei dati personali	D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i> (art. 153, comma 4)	SI		SI
consulente in proprietà industriale	D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, <i>Codice della proprietà industriale</i> , (art. 205)	SI	SI	SI

<i>Incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
componente del comitato direttivo e del comitato di gestione della Scuola superiore della magistratura	D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, <i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150, (art. 9 e 16)</i>	SI		SI
componente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (già Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)	D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 <i>“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, (art. 6)</i>	SI		SI
presidente e componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dell'ENEA	D.M. 31 marzo 2006, n. 165, <i>Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (art. 111, comma 1)</i>	SI	SI	SI

7. DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

(L. 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina delle propaganda elettorale”.

L. 25 marzo 1993, n. 81 “ Elezioni diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”, art. 29.

L. 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”.

L. 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e successive modificazioni).

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data della votazione, come si è già evidenziato nello scadenziario, la propaganda elettorale è consentita entro i limiti stabiliti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212. Chiunque intende effettuare affissioni di materiale che interessi anche indirettamente la campagna elettorale, pur non partecipando direttamente alla competizione elettorale (*fiancheggiatori*) deve far pervenire apposita domanda al Sindaco, entro il 34° giorno antecedente la data delle elezioni..

E’ vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive⁵⁰ (L. 81/93, art. 29, comma 1).

In tale divieto non rientrano:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
- pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco (o di presidente della provincia) e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
- presentazione/illustrazione dei loro programmi elettorali.

A partire dal trentesimo giorno antecedente la consultazione elettorale, sono vietate :

- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti); è invece ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con automezzi e, in tal caso, la sosta dei veicoli deve essere ammessa;

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ne è ammessa invece la distribuzione;

- la propaganda luminosa mobile;

- la propaganda mobile fonica, salvo l’annuncio dei comizi propaganda mobile fonica, salvo l’annuncio dei comizi e riunioni di propaganda elettorale, ma solamente dalle ore 9 alle ore 21.30

⁵⁰ Si vedano gli artt da 1 a 6 della L. 515/93, richiamati dall’art. 20 della stessa legge e la L. 28/2000.

del giorno della manifestazione e di quello precedente; salvo diverse e più restrittive determinazioni degli enti locali interessati.

Ogni forma di pubblicazione di propaganda elettorale tramite scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del *committente responsabile*.

Eventuali spese a carico del comune per rimuovere la propaganda abusiva (scritti, affissioni murali, volantinaggio...), sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite nel comma 1 dell'art. 29 della L. 81/93, trovano applicazione le norme vigenti in materia per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

L'art. 20 della L. 515/93 al secondo comma, stabilisce infatti che per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco (e del presidente della provincia), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 6, le sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli. 17 e 18 della stessa legge.

L'accesso ai mezzi di informazione è disciplinato dall'articolo 1 della legge 515/1993, dove si prevede che la Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi detti, non oltre il 5° giorno successivo all'indizione dei comizi, le prescrizioni necessarie per garantire, in condizioni di parità, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale.

La Commissione in questione si occupa di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in modo tale da assicurare la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti e i movimenti presenti nella campagna elettorale.

La pubblicità ovvero la diffusione dei risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti di voto degli elettori è vietata, come dispone *l'articolo 8* della legge 28/2000, nei quindici giorni antecedenti le votazioni, anche se si tratti di rilevazioni eseguite in un periodo antecedente a quello interdetto.

Le sanzioni da applicare in merito all'inosservanza delle disposizioni relative all'accesso ai mezzi di informazione (L. 515/93, art. 1) e a quelle dettate dalla Commissione parlamentare ovvero dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono, fra le altre, disciplinate *nell'articolo 15* della L. 515/93.

L'articolo 17 riguarda le **agevolazioni postali** e stabilisce che la tariffa agevolata può essere utilizzata unicamente nei 30 giorni precedenti la data dello svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

Si applicano altresì le disposizioni relative alle **agevolazioni fiscali** di cui all'articolo 18. Nei 90 giorni precedenti le elezioni, si applica l'aliquota IVA del 4% per forniture e servizi elettorali (tra essi rientrano il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri, l'acquisto degli spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, affitto dei locali, allestimenti e servizi connessi a manifestazioni).

L'articolo 29 della L. 81/93, comma 6, sancisce il divieto di propaganda istituzionale per tutte le pubbliche amministrazioni, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. Il disposto dell'art. 29, a seguito della legge 22 febbraio 2000, n. 28 *“Disposizioni sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, va letto in combinato con l'art. 9 della predetta legge che dispone:

“1. Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.”

Il divieto in questione copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. E' un'ipotesi concreta di applicazione del principio di imparzialità dell'agire amministrativo, sancito a livello costituzionale dall'art. 97 e che riveste un'importanza cruciale in particolare nel periodo immediatamente precedente la consultazione elettorale.

La *ratio* della norma è prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che la comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto ad una libera consultazione elettorale. Peraltro, a tutela degli interessi collegati al servizio pubblico di informazione svolto dalla pubblica amministrazione a favore della collettività dei cittadini, questa esigenza richiede un necessario bilanciamento.

Il legislatore, infatti, dopo aver formulato un divieto a così ampio spettro, sancisce un'importante deroga per le attività di comunicazione “effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.” Sono pertanto consentite quelle attività di informazione che necessariamente devono accompagnare le funzioni, iniziative e servizi realizzati dalle PP.AA. dirette a garantirne l'operatività (principio dell'effettività).